

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
	Proposta di decisioni del Consiglio concernenti la posizione della Comunità in seno ai Consigli di associazione tra la Comunità ed alcuni paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia) in merito all'associazione di tali paesi al Quinto programma quadro	
1999/C 75/01	Proposta di decisione del Consiglio, del . . . , concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)	1
1999/C 75/02	Proposta di decisione del Consiglio, del . . . , concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Estonia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)	13
1999/C 75/03	Proposta di decisione del Consiglio, del . . . , concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Ungheria ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)	24

IT

Prezzo: 19,50 EUR

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
1999/C 75/04	Proposta di decisione del Consiglio, del . . ., concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Lettonia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)	35
1999/C 75/05	Proposta di decisione del Consiglio, del . . ., concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)	46
1999/C 75/06	Proposta di decisione del Consiglio, del . . ., concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Polonia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)	57
1999/C 75/07	Proposta di decisione del Consiglio, del . . ., concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Slovenia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)	68

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

PROPOSTA DI DECISIONI DEL CONSIGLIO CONCERNENTI LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN SENO AI CONSIGLI DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ED ALCUNI PAESI CANDIDATI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (REPUBBLICA CECA, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVENIA) IN MERITO ALL'ASSOCIAZIONE DI TALI PAESI AL QUINTO PROGRAMMA QUADRO

*COM(1999) 46 def.**(Presentate dalla Commissione l'8 febbraio 1999)*

99/0040(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)

(1999/C 75/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, è entrato in vigore il 1° febbraio 1995;

considerando che l'articolo 1 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo stabilisce che la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che l'articolo 2 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che le condizioni di partecipazione della

Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../Euratom, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica ceca al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ... 1998, pag.

⁽²⁾ GU L ... 1998, pag.

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra
del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998–2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽¹⁾,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽²⁾, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che la Repubblica ceca può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12–13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»;

considerando che l'articolo 2 del protocollo aggiuntivo citato dispone che le condizioni di partecipazione della Repubblica ceca alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

⁽¹⁾ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», e ai programmi specifici del Quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio di associazione

...

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Repubblica ceca possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom. I ricercatori e gli organismi di ricerca cechi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Repubblica ceca all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Repubblica ceca all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per l'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)»;
 - la partecipazione finanziaria della Repubblica ceca al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL della Repubblica ceca e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica ceca.
3. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Repubblica ceca che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario della Repubblica ceca per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.
 - La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Repubblica ceca si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Repubblica ceca, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica ceca. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
 - Per agevolare la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi specifici, il contributo della Repubblica ceca sarà calcolato come segue:
 - 1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

- 2° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6.
- 3° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8.
- 4° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso.

- Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'allegato III della decisione n. . . /Euratom del Consiglio.
- Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Repubblica ceca sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti nella Repubblica ceca che partecipano al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Repubblica ceca.

Agli organismi di ricerca cechi si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Repubblica ceca.

Gli esperti cechi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca ceco può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca cechi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità ceche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Repubblica ceca si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano nella Repubblica ceca e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Repubblica ceca si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Repubblica ceca partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro e al comitato consultivo del Quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti cechi. La Repubblica ceca viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e la Repubblica ceca possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Repubblica ceca deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Repubblica ceca devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Repubblica ceca.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Repubblica ceca, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA REPUBBLICA
CECA AI SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Repubblica ceca, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:
 - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
 - la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Repubblica ceca al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Repubblica ceca gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Repubblica ceca una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
 - sei dodicesimi del contributo della Repubblica ceca, entro il 20 febbraio;
 - i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Repubblica ceca, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Repubblica ceca è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Repubblica ceca in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti cechi che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Repubblica ceca al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Repubblica ceca, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Repubblica ceca sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Repubblica ceca un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.
-

99/0041(CNS)

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del ...

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Estonia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)

(1999/C 75/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra è entrato in vigore il 1° febbraio 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 108 e dell'allegato X dell'accordo europeo, l'Estonia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e le condizioni di partecipazione dell'Estonia alle attività di cui all'articolo 108 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione dell'Estonia al Quinto programma quadro è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ...

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione dell'Estonia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 108 e l'allegato X dell'accordo europeo stabiliscono che l'Estonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che l'articolo 108 dell'accordo europeo dispone che le condizioni di partecipazione dell'Estonia alle azioni di cui all'allegato X del medesimo accordo saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'Estonia può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL'ESTONIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Estonia possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro. I ricercatori e gli organismi di ricerca estoni possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Estonia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
 - la partecipazione finanziaria dell'Estonia al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL dell'Estonia e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Estonia.
3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Estonia, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario dell'Estonia per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.
 - La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario dell'Estonia si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo dell'Estonia, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Estonia. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
 - Per agevolare la partecipazione dell'Estonia ai programmi specifici, il contributo dell'Estonia sarà calcolato come segue:

1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

- | | |
|-------------------|---|
| 2° anno del V PQ: | contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6. |
| 3° anno del V PQ: | contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8. |
| 4° anno del V PQ: | contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso. |

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria dell'Estonia sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Estonia che partecipano al Quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Estonia.

Agli organismi di ricerca estoni si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Estonia.

Gli esperti estoni sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro.

Un organismo di ricerca estone può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca estoni devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità estoni provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e l'Estonia si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Estonia e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

L'Estonia si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti dell'Estonia partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti estoni. L'Estonia viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e l'Estonia possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. L'Estonia ceca deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e l'Estonia devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione dell'Estonia.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e l'Estonia, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengono rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ESTONIA AI SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica all'Estonia, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione dell'Estonia al Quinto programma quadro, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica all'Estonia gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge all'Estonia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo dell'Estonia, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo dell'Estonia, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo dell'Estonia è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dall'Estonia in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti estoni che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria dell'Estonia al Quinto programma quadro, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione dell'Estonia, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti dell'Estonia sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi all'Estonia un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.

99/0042(CNS)

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del ...

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Ungheria ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)

(1999/C 75/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, è entrato in vigore il 1° febbraio 1994;

considerando che l'articolo 1 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo stabilisce che la Repubblica di Ungheria, può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che l'articolo 2 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che le condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria alle attività di cui all'articolo 1 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Ungheria al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L ...

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽²⁾, relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che l'Ungheria può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»;

considerando che l'articolo 2 del protocollo aggiuntivo citato dispone che le condizioni di partecipazione dell'Ungheria alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

⁽¹⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 30.

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», e ai programmi specifici del Quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL'UNGHERIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Ungheria possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom. I ricercatori e gli organismi di ricerca ungheresi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Ungheria all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Ungheria all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per l'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)»;
- la partecipazione finanziaria dell'Ungheria al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL dell'Ungheria e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Ungheria.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Ungheria che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.

5. Il contributo finanziario dell'Ungheria per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

- La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario dell'Ungheria si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo dell'Ungheria, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Ungheria. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

- Per agevolare la partecipazione dell'Ungheria ai programmi specifici, il contributo dell'Ungheria sarà calcolato come segue:

1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

2° anno del V PQ:	contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6.
3° anno del V PQ:	contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8.
4° anno del V PQ:	contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . / . . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'allegato III della decisione n. . . / . . . /Euratom del Consiglio.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria dell'Ungheria sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Ungheria che partecipano al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Ungheria.

Agli organismi di ricerca ungheresi si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Ungheria.

Gli esperti ungheresi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca ungherese può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca ungheresi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità ungheresi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e l'Ungheria si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Ungheria e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

L'Ungheria si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti dell'Ungheria partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro e al comitato consultivo del Quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti ungheresi. L'Ungheria viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e l'Ungheria possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. L'Ungheria deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e l'Ungheria devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione dell'Ungheria.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e l'Ungheria, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengono rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'UNGHERIA AI
SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica all'Ungheria, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione dell'Ungheria al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica all'Ungheria gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge all'Ungheria una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo dell'Ungheria, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo dell'Ungheria, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo dell'Ungheria è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dall'Ungheria in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti ungheresi che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria dell'Ungheria al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione dell'Ungheria, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti dell'Ungheria sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi all'Ungheria un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.
-

99/0043(CNS)

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del ...

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Lettonia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)

(1999/C 75/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, è entrato in vigore il 1° febbraio 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 109 e dell'allegato XVIII dell'accordo europeo, la Repubblica di Lettonia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e che le condizioni di partecipazione della Repubblica di Lettonia alle attività di cui all'articolo 109 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Lettonia al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ... 1998, pag.

⁽²⁾ GU L ... 1998, pag.

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998–2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 109 e l'allegato XVIII dell'accordo europeo stabiliscono che la Lettonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12–13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»;

considerando che l'articolo 109 dell'accordo europeo dispone che le condizioni di partecipazione della Lettonia alle azioni di cui all'allegato XVIII del medesimo accordo saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

DECIDE:

Articolo 1

La Lettonia può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», e ai programmi specifici del Quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA LETTONIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Lettonia possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom. I ricercatori e gli organismi di ricerca lettoni possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Lettonia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Lettonia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per l'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)»;
 - la partecipazione finanziaria della Lettonia al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL della Lettonia e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e della Lettonia.
3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Lettonia che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario della Lettonia per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.
 - La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Lettonia si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Lettonia, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Lettonia. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
 - Per agevolare la partecipazione della Lettonia ai programmi specifici, il contributo della Lettonia sarà calcolato come segue:

1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

- 2° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6.
- 3° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8.
- 4° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'allegato III della decisione n. . . /Euratom del Consiglio.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Lettonia sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Lettonia che partecipano al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Lettonia.

Agli organismi di ricerca lettoni si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Lettonia.

Gli esperti lettoni sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca lettone può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca lettoni devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lettoni provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Lettonia si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Lettonia e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Lettonia si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Lettonia partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro e al comitato consultivo del Quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti lettoni. La Lettonia viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e la Lettonia possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Lettonia deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Lettonia devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Lettonia.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Lettonia, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengono rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA LETTONIA AI
SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Lettonia, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Lettonia al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Lettonia gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Lettonia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Lettonia, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Lettonia, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Lettonia è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Lettonia in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti lettoni che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Lettonia al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Lettonia, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Lettonia sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Lettonia un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.
-

99/0044(CNS)

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del ...

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)

(1999/C 75/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra è entrato in vigore il 1° febbraio 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 110 e dell'allegato XX dell'accordo europeo, la Repubblica di Lituania può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Lituania alle attività di cui all'articolo 110 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Lituania al Quinto programma quadro è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ... 1998, pag. ...

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Lituania ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 110 e l'allegato XX dell'accordo europeo stabiliscono che la Lituania può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che l'articolo 110 dell'accordo europeo dispone che le condizioni di partecipazione della Lituania alle azioni di cui all'allegato XX del medesimo accordo saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Lituania può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA LITUANIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Lituania possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro. I ricercatori e gli organismi di ricerca lituani possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Lituania all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
- la partecipazione finanziaria della Lituania al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL della Lituania e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e della Lituania.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Lituania che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.

5. Il contributo finanziario della Lituania per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

- La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Lituania si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Lituania, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Lituania. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

- Per agevolare la partecipazione della Lituania ai programmi specifici, il contributo della Lituania sarà calcolato come segue:

1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

- 2° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6.
- 3° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8.
- 4° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Lituania sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Lituania che partecipano al Quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Lituania.

Agli organismi di ricerca lituani si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Lituania.

Gli esperti lituani sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro.

Un organismo di ricerca lituano può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca lituani devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lituane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Lituania si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Lituania e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Lituania si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Lituania partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti lituani. La Lituania viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e la Lituania possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Lituania deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Lituania devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Lituania.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Lituania, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengono rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA LITUANIA AI SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Lituania, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Lituania al Quinto programma quadro, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Lituania gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Lituania una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Lituania, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Lituania, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Lituania è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Lituania in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti lituani che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Lituania al Quinto programma quadro, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Lituania, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Lituania sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Lituania un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.
-

99/0045(CNS)

Proposta di
del ...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Polonia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)

(1999/C 75/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra è entrato in vigore il 1° febbraio 1994;

considerando che, l'articolo 1 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo, stabilisce che la Repubblica di Polonia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che l'articolo 2 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che le condizioni di partecipazione della Repubblica di Polonia alle attività di cui all'articolo 1 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Polonia al Quinto programma quadro è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ...

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Polonia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽¹⁾,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, relativo alla partecipazione della Polonia ai programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che la Polonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12–13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che l'articolo 2 del protocollo aggiuntivo citato dispone che le condizioni di partecipazione della Polonia alle azioni di cui all'articolo 1 del medesimo accordo saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Polonia può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 35.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore trenta giorni dopo la sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA POLONIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Polonia possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro. I ricercatori e gli organismi di ricerca polacchi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Polonia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
- la partecipazione finanziaria della Polonia al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL della Polonia e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e della Polonia.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Polonia che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.

5. Il contributo finanziario della Polonia per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

- La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Polonia si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Polonia, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Polonia. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

- Per agevolare la partecipazione della Polonia ai programmi specifici, il contributo della Polonia sarà calcolato come segue:

1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

- 2° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6.
- 3° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8.
- 4° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso.

- Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Polonia sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Polonia che partecipano al Quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Polonia.

Agli organismi di ricerca lituani si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Polonia.

Gli esperti polacchi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro.

Un organismo di ricerca polacco può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca polacchi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità polacche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Polonia si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Polonia e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Polonia si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Polonia partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro e al comitato consultivo del Quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti polacchi. La Polonia viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.
9. La Comunità e la Polonia possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Polonia deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Polonia devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Polonia.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Polonia, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengono rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA POLONIA AI SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Polonia, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro e del Quinto programma, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Polonia al Quinto programma quadro, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Polonia gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Polonia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Polonia, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Polonia, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Polonia è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Polonia in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti polacchi che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Polonia al Quinto programma quadro, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Polonia, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Polonia sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Polonia un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.
-

99/0046(CNS)

Proposta di
del ...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Slovenia ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e d'insegnamento (1998-2002)

(1999/C 75/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 M e 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è entrato in vigore il ...;

considerando che, a norma dell'articolo 106 e dell'allegato XI dell'accordo europeo, la Repubblica di Slovenia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e che le condizioni di partecipazione della Repubblica di Slovenia alle attività di cui all'articolo 106 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»,

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Slovenia al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom è quella esposta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L ...

Proposta di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

del ...

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998–2002)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 106 e l'allegato XI dell'accordo europeo stabiliscono che la Slovenia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici e progetti comunitari e ad altre azioni comunitarie nel campo della ricerca;

considerando che, nella riunione di Lussemburgo del 12–13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

considerando che con decisione n. .../.../CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

considerando che con decisione n. .../.../Euratom, il Consiglio dell'unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom»;

considerando che l'articolo 106 dell'accordo europeo dispone che le condizioni di partecipazione della Slovenia alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

⁽¹⁾ GU L ...

DECIDE:

Articolo 1

La Slovenia può partecipare ai programmi specifici del Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro», e ai programmi specifici del Quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998–2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro Euratom», in conformità delle condizioni stabilite negli allegati I, II e III, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA SLOVENIA AL PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Slovenia possono partecipare a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom. I ricercatori e gli organismi di ricerca sloveni possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Ciò implica quanto segue:
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Slovenia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
 - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Slovenia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per l'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)»;
 - la partecipazione finanziaria della Slovenia al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL della Slovenia e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea e della Slovenia.
3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Slovenia che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario della Slovenia per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.
 - La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Slovenia si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Repubblica ceca, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'unione europea e della Slovenia. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
 - Per agevolare la partecipazione della Slovenia ai programmi specifici, il contributo della Slovenia sarà calcolato come segue:
 - 1° anno del V PQ: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,4.

2° anno del V PQ:	contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,6.
3° anno del V PQ:	contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso, moltiplicato per 0,8.
4° anno del V PQ:	contributo calcolato in base alla proporzione indicata al precedente capoverso.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato . . . della decisione n. . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'allegato III della decisione n. . . /Euratom del Consiglio.

— Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Slovenia sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Slovenia che partecipano al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Slovenia.

Agli organismi di ricerca sloveni si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Slovenia.

Gli esperti sloveni sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca sloveno può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca sloveni devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Slovenia si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Slovenia e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Slovenia si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Slovenia partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro e al comitato consultivo del Quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti sloveni. La Slovenia viene informata. La partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e la Slovenia possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Slovenia deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Slovenia devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Slovenia.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Slovenia, (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengono rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di

gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. *Informazioni esclusive documentali*

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente, le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. *Informazioni esclusive non documentali*

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. *Controllo*

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice dell'allegato II

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SLOVENIA AI
SENSI DELL'ALLEGATO I, PARAGRAFO 5

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Slovenia, informandone il sottocomitato di cui all'allegato I, paragrafo 4, della presente decisione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:
 - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
 - la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Slovenia al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Slovenia gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Slovenia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
 - sei dodicesimi del contributo della Slovenia, entro il 20 febbraio;
 - i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Slovenia, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Slovenia è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Slovenia in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti sloveni che partecipano ai lavori dei comitati menzionati ai paragrafi 6 e 8 dell'allegato I, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro e del Quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Slovenia al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom, ai sensi dell'allegato I, paragrafo 5, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Slovenia, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Slovenia sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Slovenia un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro e al Quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.
-